



CITTÀ DI TERAMO

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE E DELLE TARIFFE

AGGIORNATO CON MODIFICHE INTEGRAZIONI

D.C.C. N. 26/2006, N. 5/2010, N. 21/2011,
N. 15/2013, N. 50/2013 E N. 6/2019

CAPO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Art. 1 Definizioni

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree ed immobili destinati a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 2 Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 30 giorni e per quelle temporanee a 15 giorni salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art.6.
2. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Art. 3 Contenuto della domanda di occupazione

1. La domanda deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
 - b. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c. l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

- d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, si fa rinvio al Regolamento sul Procedimento Amministrativo, adottato in applicazione della Legge 7.8.1990 n. 241 con deliberazione consiliare n. 2 del 19.1.1998.
3. Il richiedente deve allegare alla domanda la marca da bollo da apporre sul provvedimento concessorio o autorizzatorio di cui al successivo art.5.

Art. 4 **Pronuncia sulla domanda**

1. Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo Generale sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione, al competente Ufficio Comunale. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.
3. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini previsti, i motivi del diniego stesso.
4. In presenza di più domande intese ad ottenere la occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.

Art. 5 **Rilascio dell'atto di concessione**

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 10 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione se prestata. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.
3. La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art.30 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per le verifiche del caso.
4. In caso che la verifica evidenzi impedimenti all'occupazione, l'ufficio provvederà ad informarne tempestivamente l'interessato anche tramite fax, telefono, ecc. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa per essere esibita agli agenti addetti al controllo.
5. Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione che deve darsi almeno 15 gg. prima della manifestazione. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento e per quelle

momentanee di cui alle lettere f) e g) dell'art. 30 che non modificano la circolazione. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt.30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

Art. 6 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o tramite Posta elettronica Certificata (Pec).
2. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 7 Contenuto dell' atto di concessione

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché la determinazione del canone dovuto.
2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
3. La concessione viene sempre accordata:
 - a termine, per la durata massima di anni 29;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
4. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 8 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

3. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 9

Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Art. 10

Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 11

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 12

Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 13

Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 14 **Autorizzazione ai lavori**

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 15 **Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste alla lettera g) dell'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 15-bis **Occupazione con passi carrabili**

1. La collocazione di passi carrabili è soggetta al rispetto della normativa edilizia ed urbanistica, nonché alle norme del Codice della Strada ed è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Le occupazioni realizzate con passi carrabili sono soggette al canone. La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". Il canone non è dovuto per le occupazioni di larghezza inferiore o uguale a due metri lineari.
3. Altresì, il canone non è dovuto per le occupazioni realizzate con passi carrabili direttamente a servizio di immobili con funzione abitativa unifamiliare (isolati, aggregato o a schiera) ove risieda (o dimori) una persona invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e in possesso di apposito "contrassegno invalidi" in corso di validità rilasciato ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.
4. In caso di condomini sarà compito dell'Amministratore pro tempore, in rappresentanza del soggetto passivo nei confronti dell'Ente in termini di applicazione e riscossione del canone, di rideterminarlo con riduzione proporzionale ai millesimi condominiali afferenti l'unità abitativa (una o più) in cui risiede la persona invalida, come individuata al precedente comma 3, e ad allegare copia del computo alla modulistica di autorizzazione/regularizzazione degli accessi/passi carrabili predisposta dall'Ente.

Art. 16 **Occupazioni con tende e tendoni**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. Le occupazioni realizzate con tende fisse o retraibili o simili manufatti poste a copertura o protezione di aree e spazi pubblici utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono soggette al canone

determinato con riferimento alla sola parte della medesima tenda o manufatto eventualmente sporgente dall'area o spazio occupato. Le occupazioni realizzate con tettoie in muratura, tende fisse od altro simile manufatto facente parte stabilmente della struttura dell'edificio, destinato esclusivamente alla copertura o protezione di aree e spazi utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi a carattere stagionale, sono soggette al pagamento del canone per il periodo complessivo di durata dell'attività, escluso quello durante il quale l'esercizio è permanentemente inattivo, chiuso al pubblico, e nel quale lo spazio sottostante non è occupato o comunque utilizzato.

Art. 17

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 114/98 e della legge regionale n. 135 del 23.12.1999. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 18

Rinnovazione, proroga e rinuncie a della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di due mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza, a condizione che l'occupazione resti inalterata e venga effettuato il pagamento previsto del canone. Il nuovo periodo è sommato al precedente, ai fini dell'applicazione del coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione, e il nuovo pagamento deve contenere il conguaglio del canone già versato per la prima concessione.
3. La disdetta anticipata della concessione va comunicata per iscritto, direttamente o tramite raccomandata A.R. e non dà diritto alla restituzione del canone pagato.
4. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

Art. 19

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune il quale in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma seguente, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione nel caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico (con insegna commerciale e questa rimanga inalterata); fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.

4. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre ha l'obbligo:

- di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione;
- di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Art. 20

Modifica sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Art. 21

Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. Incorre altresì nella decadenza:

- a. per mancato o insufficiente pagamento del canone di concessione, con le modalità di cui al successivo art. 36;
- b. l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- c. per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

Art. 22

Occupazioni ed esecuzione di lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

- a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- b. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- d. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 23

Manutenzione delle opera

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

CAPO II

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 24

Istituzione del canone

1. Il Comune di Teramo, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997 e dall'art 18 della legge n.488 del 23.12.1999, assoggetta a far tempo dall'1.1.2000 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree ed immobili destinati a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.
2. Non sono soggetti al canone gli immobili, compreso il lastrico solare, comunali siti in Piazza San Francesco e nei pressi del ponte San Gabriele e già oggetto di apposito contratto di concessione.

Art. 25

Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:

Categoria I

Rientrano nella I^a categoria tutte le seguenti strade, corsi, piazze, spazi ed altre aree pubbliche di cui all'art. 24 del presente regolamento.

- Corso San Giorgio, Piazza Martiri della Libertà, via Vescovado, Corso Cerulli, Corso De Michetti, Piazza Garibaldi, viale Bovio fino all'incrocio di via De Benedictis e via Zaccaria, via del Castello fino all'incrocio di via Cavour, viale Crucoli fino all'incrocio con via Paolucci Largo San Matteo, via Riccitelli, Largo Gasbarrini, Piazza Orsini, via San Berardo.

Inoltre tutte le strade che immettono in Corso San Giorgio, in Piazza Martiri della Libertà e Piazza Orsini vengono considerate di I^o categoria, per il tratto di immissione fino alla I^o traversa.

Sono compresi altresì nella I^o categoria tutti i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che insistono o prospettano su dette strade o piazze o altre aree pubbliche.

Categoria II

Tutte le strade, piazze, corsi, spazi ed altre aree pubbliche del centro urbano, di cui all'art.24 del presente regolamento, delimitato come segue e con esclusione di quelle elencate nella I^o categoria.

- Viale Bovio dall'altezza di via De Benedictis fino all'incrocio della strada per Torricella Sicura, primo tratto della Via per Torricella Sicura fino all'incrocio con via Cavour, via Cavour fino al Ravasco con proseguimento fino all'incrocio con via IV Novembre, linea congiungente con viale Crucoli e l'incrocio di via Cadorna, via Cadorna, via Conte Contin, Circonvallazione Spalato, Porta Reale, Ponte San Ferdinando, Circonvallazione Ragusa, via N: Dati sino all'incrocio di via Dei Mulini, via Dei Mulini, linea congiungente dalla fine di quest'ultima con l'incrocio di via Zaccaria e via Cipollone, via Cipollone, via Rischiera e la congiungente il terminale di via Rischiera con il bivio-Viale Bovio e strada per Torricella Sicura.

Inoltre si comprendono nella II^o categoria le strade, corsi, piazze, spazi ed altre aree pubbliche esistenti all'interno della zona delimitata come segue:

- Via Aeroporto, via Tripoti, Via Nicola Castagna fino all'incrocio con Viale Crispi, Viale Crispi fino all'altezza dell'incrocio con via Po, via Po fino all'altezza di via Palermo – linea congiungente con la fine di via Flaiani partendo da via Po, via Flaiani, tratto di via Po fino a Fonte Regina, via Fonte Regina, Piazza Donatori Volontari di Sangue tra via Fonte Regina e via A. De Gasperi.

Si comprendono infine nella II^o categoria l'area del mercato ortofrutticolo in Piazza Campo della Fiera e tutti i beni, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che insistono o prospettano sulle strade, corsi, spazi ed altre aree pubbliche rientranti nella II^o categoria.

Categoria III

Tutte le strade, corsi, piazze, spazi ed altre aree pubbliche, dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art.4 del nuovo codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285, con esclusione di quelle comprese nella I^o e II^o categoria.

Sono comprese inoltre nella III^o categoria tutti i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ricadenti nell'ambito della perimetrazione dei centri abitati come sopradelimitati e compresi nella III^o categoria.

Categoria IV

Tutte le strade, corsi, piazze, spazi ed altre aree pubbliche esistenti nel rimanente territorio comunale e non compresi nella I^o - II^o e III^o categoria.

Art. 26

Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L. 662/1996 e art. 63, comma 2lett. c), D. Lgs. 446/1997) e quindi avuto riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, alle

classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa :

a) **Occupazioni permanenti**

- Tariffa annua € 33,47
Per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in I^ Categoria
- Tariffa annua € 25,67
Per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in II^ Categoria
- Tariffa annua € 17,87
Per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in III^ Categoria
- Tariffa annua € 10,02
Per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in IV^ Categoria

Per le occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	€ 24,17
Zona limitrofa	€ 16,10
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 12,09

Occupazioni con distributori di carburanti.

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei , nonché occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a metri quadri quattro.

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€ 67,68
Zona limitrofa	€ 43,51
Sobborghi e zone periferiche	€ 24,17
Frazioni	€ 12,09

Per le occupazioni permanenti con autovetture su aree a ciò destinate, rimangono salve le condizioni contrattualmente già stabilite.

b) **Occupazioni temporanee**

-Tariffa giornaliera € 3,22

Per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in I^ Categoria

- Tariffa giornaliera € 2,48

per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in II^ Categoria

- Tariffa giornaliera € 1,74

per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in III^ Categoria

- Tariffa giornaliera € 0,94

per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in IV^ Categoria

Occupazioni temporanee "spuntisti"

- Tariffa fissa – Spuntisti - Categoria 1 : € 35,00 per posteggio da assegnare
- Tariffa fissa – Spuntisti - Categoria 2 : € 25,00 per posteggio da assegnare
- Tariffa fissa – Spuntisti - Categoria 3 : € 20,00 per posteggio da assegnare

Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa del canone è determinata dalle seguenti fasce orarie indipendentemente dal numero delle ore richieste; in tal caso è dovuta l'intera tariffa prevista per la fascia oraria anche se l'occupazione si protrae per una sola ora.

Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 la tariffa corrisponde per ogni metro quadrato o lineare, per un'ora o più ore, in tale fascia, al 70% della tariffa base della categoria ove ricade l'occupazione,
Dalle ore 14.00 alle ore 21.00 la tariffa corrisponde per ogni metro quadrato o lineare, per un'ora o più ore, in tale fascia, al 20% della tariffa base della categoria ove ricade l'occupazione;
Dalle ore 21.00 alle ore 7.00 la tariffa corrisponde per ogni metro quadrato o lineare, per un'ora o più ore, in tale fascia, al 10% della tariffa base della categoria ove ricade l'occupazione.

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, il canone è determinato in misura forfetaria come segue:

a) fino a un Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg.:			
Categoria I (prima)		€ 12,39	
Categoria II (seconda)		€ 9,50	
Categoria III (terza)		€ 6,61	
Categoria IV (quarta)		€ 3,72	
b) Oltre 1 Km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg.			
Categoria I (prima)		€ 18,59	
Categoria II (seconda)		€ 14,25	
Categoria III (terza)		€ 9,92	
Categoria IV (quarta)		€ 5,58	
		DURATA	
c) Occupazioni fino ad 1 Km. lineare:	fino a 90 gg.	Da 91 a 180 gg.	Oltre 180 gg.
Categoria I (prima)	€ 16,11	€ 18,59	€ 24,79
Categoria II (seconda)	€ 12,34	€ 14,25	€ 19,01
Categoria III (terza)	€ 8,57	€ 9,92	€ 13,22
Categoria IV (quarta)	€ 4,85	€ 5,58	€ 7,44
d) Occupazioni oltre 1 Km. Lineare:			
Categoria I (prima)	€ 24,17	€ 27,89	€ 37,18
Categoria II (seconda)	€ 18,54	€ 21,38	€ 28,51
Categoria III (terza)	€ 12,91	€ 14,87	€ 19,83
Categoria IV (quarta)	€ 7,23	€ 8,37	€ 11,16

2. La riscossione del canone per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese, avviene mediante convenzione a tariffa agevolata ridotta del 50 per cento secondo le modalità stabilite con l'art. 34 del presente regolamento.

3. Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applicano le tariffe come sopra stabilite per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

Art. 27

Coefficienti moltiplicatori di specificità

1. Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:

OCCUPAZIONI PERMANENTI <input type="checkbox"/>	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI SPECIFICITA'
Occupazioni con chioschi, edicole ed altre stabili costruzioni	1,90
Occupazioni con impalcature edili	1,10
Occupazioni con esposizioni permanenti del suolo	1,90
Occupazioni stabili con tavoli	1,90
Occupazioni con impianti sportivi o ricreativi	1,10
Occupazioni con raccoglitori e distributori automatici	1,90
Occupazioni con impalcature su soprassuolo	1,50
Occupazioni con impianti pubblicitari su soprassuolo	1,90
Occupazioni con mostre e bacheche su soprassuolo	1,50
Occupazioni con posti riservati ai taxi	1,10
Occupazioni con intercapedini isolanti e pozzi luce	0,35
Occupazioni con manufatti vari su sottosuolo	1,50
Occupazioni con distributori automatici nel soprassuolo	1,90
Occupazioni con distributori di carburante	1,90
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	0,51
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico	0,70
Occupazioni con passi carrabili	1,50
OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,30
Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti:	
fino a 14 giorni di occupazione	0,50
oltre 14 giorni di occupazione	0,25
Occupazioni da parte di pubblici esercizi con tavoli e occupazioni poste in essere da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:	
fino a 14 giorni di occupazione	0,50
da 15 giorni fino a 90 giorni di occupazione	0,25
oltre 91 giorni di occupazione	0,15
Occupazioni temporanee per scavi stradali:	
fino a 14 giorni di occupazione	0,50
oltre 14 giorni di occupazione	0,25
Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia:	
fino a 14 giorni di occupazione	0,50
oltre 14 giorni di occupazione	0,25
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive e per quelle poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:	
oltre 7 giorni di occupazione	0,50

Art. 28
Determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 26 e 27 con riferimento alla durata e alla superficie dell'occupazione nel seguente modo: per le occupazioni temporanee (Tariffa base relativa alla ctg. x coefficiente di specificità x MQ o ML x giorni di occupazione) per le occupazioni permanenti (tariffa base relativa alla ctg x coefficiente di specificità).
2. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero.

Art. 29
Agevolazioni

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive e per quelle poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante **la tariffa base è ridotta dell'80 per cento.**
2. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni enogastronomiche, artigianali, e/o volte a valorizzare e promuovere la città dal punto di vista culturale, turistico e sportivo, autorizzate e patrocinate dal Comune di Teramo, attraverso apposita delibera di Giunta, **la tariffa base è ridotta del:**
 - **30%:** per le manifestazioni a carattere regionale;
 - **60%:** per le manifestazioni a carattere nazionale.

Art. 30
Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni poste in essere con cestini e cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e con quelli per la raccolta differenziata;
 - e) le occupazioni con elementi di vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno;

le seguenti occupazioni occasionali:

 - f) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - g) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - h) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore

- a 6 ore;
- i) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e di durata non superiore a 24 ore;
 - j) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - k) occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.).
 - l) le occupazioni temporanee effettuate da artisti riguardanti installazioni di opere d'ingegno/arte da loro prodotte, purché le installazioni stesse non siano finalizzate alla vendita delle opere, ma alla promozione dell'arte, dell'artista, della cultura ed all'abbellimento della città.
- 2 Sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate, nonché le occupazioni di suolo pubblico con dissuasori o inibitori di sosta, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinate a soggetti portatori di handicap.
- 3 Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.
- 4 Sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazione od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. Il canone non è in ogni caso dovuto qualora l'importo liquidato sulla base dell'atto concessorio o autorizzatorio, non superi € 6,00.
- 5 Sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni permanenti di tipo commerciale o artigianale, situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'agevolazione sarà applicata, dietro presentazione di apposita istanza, a conguaglio sull'annualità successiva. Per la determinazione del periodo e delle vie interessate si farà riferimento alle ordinanze di limitazione del traffico.

Art. 31

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
- 2 Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
3. *(abrogato)*
- 4 Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione di suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale riferito ad un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a tremila litri: se il serbatoio è di maggiore capacità il canone è aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri. Nel caso di distributori che abbiano due o più serbatoi di differente capacità e raccordati tra loro, il canone è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi, mentre se i serbatoi non sono raccordati ma autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Il canone come sopra commisurato è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a metri quattro. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di metri quadrati

quattro, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

5. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo comunale o di tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, effettuate con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi è dovuto un canone annuale determinato in forma fissa per ogni apparecchio automatico in relazione ai punti di collocamento, è aumentata di un quinto dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.

6. La superficie delle occupazioni temporanee e permanenti, eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%, con esclusione delle concessioni regolate da apposito contratto.

7. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

8. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 18 , il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

9. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.

Art. 31-bis

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a € **0,65** per ciascun utente con un minimo di € **516,46**.

2. Il numero complessivo delle utenze è quello rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Gli importi cui al primo comma sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il canone deve essere versato in un'unica soluzione **entro il 30 aprile di ciascun anno**. E' fatto obbligo alle aziende di presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Teramo, entro il mese di gennaio di ogni anno, apposita dichiarazione di autoliquidazione, contenente il numero delle utenze servite nel territorio comunale.

Art. 31-ter

Canone di concessione non ricognitorio

1. Sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio relative a erogazioni di pubblici servizi in regime di concessione amministrativa sulla base della disciplina adottata da specifico Regolamento Comunale, cui si rinvia.

Art. 32
Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento da parte dell'occupante di fatto di una indennità di importo pari all'ammontare del canone che sarebbe dovuto per le occupazioni stesse, se regolari.
3. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il canone e rispettivamente l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 33
Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a **€ 258,23**.
2. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: COMUNE DI TERAMO VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. (*abrogato*).

Art. 34
**Versamento del canone per le occupazioni temporanee e riscossione
con convenzione a tariffa agevolata**

1. Il canone deve essere corrisposto, per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, prima dell'inizio dell'occupazione e il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Qualora l'importo del canone sia superiore a € 258,23, per le occupazioni di durata pari o superiore a sei mesi è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre; per le occupazioni di durata inferiore a sei mesi è consentito corrispondere l'importo dovuto in due rate, la seconda delle quali da versare entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese la riscossione del canone è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. In tal caso, qualora l'importo da corrispondere sia superiore a € 258,23, è pure ammessa la possibilità di versamento in due rate, con le stesse modalità stabilite nel secondo periodo del comma precedente. Limitatamente alle concessioni dei posteggi nei mercati settimanali, la scadenza delle due predette rate viene fissata al 31 gennaio e al 30 giugno di ciascun anno di riferimento.

Art. 35
Riscossione del canone

1. La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune; quella coattiva viene effettuata in applicazione delle disposizioni recate dall'art.17 comma 2 del Decreto Legislativo 26.02.1999 n. 46 e dal Titolo II° del D.P.R. 29.09.1973 n.602 come sostituito dall'art.16 del citato D. Lgs. n. 46/99.
2. Il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone può essere affidato in concessione a terzi qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art. 36
Omesso, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di omesso , insufficiente o tardivo pagamento entro i termini previsti, anche nel caso di rateizzazione, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere mediante apposito atto nel quale sono indicati:
 - l'importo del canone non versato o tardivamente versato;
 - l'ammontare degli interessi dovuti per il mancato o tardivo pagamento del canone, calcolati al tasso legale;
 - la sanzione amministrativa pecuniaria applicata;
 - l'importo complessivamente dovuto;
 - le modalità ed il termine di sessanta giorni dalla notifica entro il quale effettuare il pagamento.
2. Decorso inutilmente il termine di cui sopra l'Ufficio provvede alla riscossione coattiva del canone e nelle ipotesi di omesso o insufficiente pagamento, provvede altresì a pronunciare la decadenza della concessione.

Art. 37
Recupero canone evaso e rimborsi

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso. Provvede, altresì, a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
2. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza da presentarsi entro il termine perentorio di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto al rimborso, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
3. Ai diritti di credito dell'Amministrazione è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile.
4. Non si procederà ad attivare procedure di recupero o al rimborso di somme per importi pari o inferiori a € 12,00 (dodici).

Art. 38
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo 2° comma, sono punite, in aggiunta alle eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada, con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del canone non versato, in caso di tardivo o insufficiente

pagamento effettuato, comunque, entro 90 giorni dalla scadenza di cui ai precedenti art. li 33 e 34 del presente regolamento;

- sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del canone non versato, in caso di tardivo o insufficiente pagamento effettuato dal 91° giorno dalla scadenza e, comunque, per l'omesso pagamento.

2. Le occupazioni abusive sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità prevista al comma 2 del precedente articolo 32, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione o autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

4. La sanzione è irrogata dal Dirigente di Settore responsabile del procedimento.

Art. 39

Ravvedimento

1. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta al 10 % del canone ,con esclusione della fattispecie prevista dal 3° comma del presente articolo, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di novanta giorni dalla data di scadenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio legale, con maturazione giorno per giorno.

3. Nel caso che il pagamento del canone o di un acconto viene eseguito nel termine di 15 giorni dalla scadenza la sanzione amministrativa è ridotta al 5% del canone dovuto.

Art. 40

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 1034/1971.

2. Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione, se e quanto dovuto, appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 41

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

3. Per la prima applicazione del canone le aziende erogatrici di pubblici servizi dovranno effettuare il versamento del canone dovuto entro il 30 giugno 2000. Successivamente tale termine è fissato al 30

aprile di ciascun anno.

Art. 42

Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento esplicano la loro efficacia a decorrere dall'01.01.2019.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative che regolano la materia.